



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

REPORT ANNUALE

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
E PER LA LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO

OCC 2020

www.camera-arbitrale.it

Tel. +39 02 8515.4670

Milano: Via Meravigli 7

Clicca [qui](#) per vedere le altre sedi collegate

occ@mi.camcom.it



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

REPORT ANNUALE 2020

L'OCC, da fine 2016 -anno della sua costituzione- al 2020, ha gestito **662 domande** di composizione delle crisi da eccesso di debito, un servizio destinato a consumatori, piccoli imprenditori non fallibili, start up, imprese agricole ed ex imprenditori. Il Servizio ha visto nei primi 3 anni di attività una **progressiva crescita** del numero delle domande depositate: erano 84 nel 2017, 189 nel 2018 (+125% rispetto all'anno precedente), 263 nel 2019 (+39% rispetto al 2018), anche grazie alla maggiore conoscenza presso il pubblico delle potenzialità e dell'utilità sociale ed economica dello strumento.

Nel 2020, invece, si è registrata una **flessione**: 123 casi depositati (-53% rispetto all'anno precedente). Il calo è dovuto in particolare ai positivi e giustificati interventi della normativa emergenziale che ha sospeso cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e ingiunzioni, "cristallizzando" di fatto le situazioni finanziarie dei soggetti economici.

Se diamo uno sguardo ai **primi mesi del 2021** è evidente una ripresa del 30% dell'attività dell'OCC, dovuta anche alle modifiche normative della legge sul sovraindebitamento entrate in vigore a dicembre 2020, che hanno ampliato la platea dei beneficiari, introducendo anche le nuove figure del debitore incapiante e del sovraindebitamento familiare.

In relazione alla **competenza del Tribunale** che provvede all'omologa della proposta del debitore, dai dati del 2020 risulta che Milano copre il 31% dei casi, Pavia e Busto Arsizio il 15%, Varese il 12%, Monza l'11%, Como 5%, Sondrio 4%, Lecco 3%, Cremona e Lodi 2%. In relazione all'esito, il 65% delle procedure si è chiuso per rinuncia agli atti o per archiviazione, il 35% è stato omologato dal Tribunale.

In merito ai tempi, sono in media necessari **300 giorni** per concludere la pratica (cioè al deposito del piano o dell'accordo in Tribunale perché sia omologato dal giudice).

Se analizziamo le domande per **tipologia delle procedure**, nel 2020 le domande si dividono tra liquidazioni del patrimonio (53% dei casi), piani del consumatore (36%) e accordi di ristrutturazione del piccolo (o dell'ex) imprenditore (11%). Si assiste, negli anni, a un incremento dei numeri relativi alle procedura di liquidazione del patrimonio. E' oggi la forma più scelta per comporre le crisi da eccesso di debito, fotografando una situazione di sempre più scarsa liquidità per far fronte al pagamento dei debiti.

123

domande depositate
nel 2020

300

giorni in media per la gestione
della pratica

53,7 %

è la percentuale di utilizzo della
procedura "Liquidazione del
patrimonio"

L'OCC: CIÒ CHE È ESSENZIALE SAPERE



L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi per far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.

L'OCC fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi. Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito Registro possono fornire il servizio.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Per la legge n. 3/2021 si tratta di *"una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Chi è il gestore della crisi?

Il Gestore della Crisi è un professionista esperto scelto dall'istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.


COME FUNZIONA

Il debitore presenta una proposta per il rientro del debito e per la liquidazione del patrimonio. L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.

Il gestore della crisi (l'esperto) analizza la situazione debitoria e rilascia una relazione. Il Tribunale, su istanza del debitore, può o omologare la proposta oppure rigettare l'istanza.

Le procedure possibili sono tre:

- 1) **Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione:** ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
- 2) **Piano del consumatore:** funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.
- 3) **Liquidazione del patrimonio del debitore:** il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.



CHI PUÒ ACCEDERE



Alla procedura possono accedere l'imprenditore agricolo, la c.d. start up innovativa e tutti gli altri soggetti non fallibili.

Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura.

I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.

CHI NON PUÒ ACCEDERE



Non può accedere al servizio:

1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
3. Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
4. Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Il 25 dicembre 2020 la legge sul sovraindebitamento è stata in parte modificata dalla Legge di conversione n.176/2020 del Decreto Ristori del 28 ottobre che ha di fatto anticipato una parte delle norme previste dal Codice della Crisi (l'intero corpus entrerà in vigore il 1° settembre 2021).

Le nuove norme rendono, infatti, più facile e agevole accedere alle “procedure da sovraindebitamento”.

In 7 punti le novità della legge.

1) Sovraindebitamento familiare. E' possibile presentare una procedura unica di composizione delle crisi da sovraindebitamento come membri di una stessa famiglia, se si tratta di conviventi o quando la situazione di crisi ha un'origine comune. Si considerano familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e conviventi di fatto.

2) Socio come consumatore. E' incluso nella definizione di "consumatore" anche il socio di una società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali.

3) Potere sostitutivo del giudice. Il giudice, anche quando l'amministrazione finanziaria non aderisce all'accordo, può omologarlo, quando l'adesione sia decisiva ai fini della maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per il fisco rispetto all'alternativa liquidatoria. Si tratta, quindi di un vero e proprio potere sostitutivo del giudice.

4) Disciplina per il debitore incapiente. E' stata introdotta l'esdebitazione (liberazione dal debito) per il debitore incapiente, cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole e fatto l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.



5) **Meritevolezza.** Vengono introdotte condizioni soggettive: il debitore-consumatore deve essere meritevole, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; mentre il debitore-imprenditore, per accedere all'accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

6) **Sanzioni per il creditore che ha causato il sovraindebitamento.** Si applicano sanzioni agli operatori del credito che lo concedono senza avere verificato il merito creditizio: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo verso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

7) **Norme transitorie.** Le nuove norme contenute si applicano anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

ANDAMENTO STORICO DELL'OCC: DAL 2016 AL 2020




L'OCC della Camera Arbitrale di Milano è stato istituito a fine 2016.

Nei primi 3 anni di attività abbiamo registrato una **progressiva crescita** del numero delle domande depositate: erano 84 nel 2017, 189 nel 2018 (+125% rispetto all'anno precedente), 263 nel 2019 (+39% rispetto al 2018).

Il 2020, anno singolare, ha chiuso con un calo delle istanze depositate del 53%, complice anche l'intervento della legislazione d'emergenza, che ha di fatto "cristallizzato" le situazioni finanziarie degli operatori economici. Si rileva nei primi due mesi del 2021 una ripresa dell'attività, anche a seguito dell'introduzione delle modifiche normative alla legge sul sovraindebitamento.

NUMERO DI DOMANDE DEPOSITATE PER ANNO




Sono state depositate:

- 84 nel 2017
- 189 nel 2018
- 263 nel 2019
- 123 nel 2020



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO


L'Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera Arbitrale di Milano opera per conto delle Camere di Commercio di
**Como-Lecco, Cremona, Milano
MonzaBrianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese.**




L'Organismo è scritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal **Ministero della Giustizia.**

DOMANDE DEPOSITATE DIVISE PER COMPETENZA TERRITORIALE


Domande per Ufficio Locale



Domande per CCIAA




PROCEDURE DIVISE PER COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE



Il Tribunale territorialmente competente valuta se omologare o meno la procedura ed il piano d'azione formulato dal debitore con l'aiuto del Gestore.

ANDAMENTO STORICO DEGLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER PESO %



Dal 2016 ad oggi è variata la preferenza di utilizzo dei tre strumenti di composizione della crisi a disposizione. In generale, ha perso quote l'Accordo con i creditori [che richiede che gli stessi si esprimano circa il piano elaborato del debitore con il supporto del Gestore]. In compenso, lo strumento inizialmente meno preferito, la Liquidazione del patrimonio, è passato da un indice di utilizzo del 15% nel 2017 ad essere adottato quasi nel 50% delle procedure. Il grado di utilizzo del Piano del consumatore resta tendenzialmente stabile, rappresentando un terzo delle procedure scelte.

RIPARTIZIONE ANNO PER ANNO DELLE DOMANDE DEPOSITATE PER TIPOLOGIA DI PROCEDURA

- 2016 (3 casi)

- 2 ARD
- 1 PC

- 2017 (84 casi)

- 33 ARD
- 38 PC
- 13 LP

- 2018 (189 casi)


- 83 ARD
- 53 PC
- 53 LP

- 2019 (263 casi)

- 48 ARD
- 91 PC
- 124 LP

- 2020 (123 casi)

- 13 ARD
- 44 PC
- 66 LP




LEGENDA

Accordo con i creditori (ARD)

Piano del consumatore (PC)

Liquidazione patrimonio (LP)


SCELTA DEI PROCEDIMENTI: DISTRIBUZIONE SUL TOTALE STORICO



Aggregando gli indici storici di ripartizione si nota che ad oggi non ci sono squilibri eccessivi tra una tipologia di procedura e l'altra.


Tuttavia, è ragionevole immaginare che con il protrarsi del trend attuale, che vede la Liquidazione del patrimonio come procedura più utilizzata dai debitori, questo equilibrio verrà mutato a favore di quest'ultima tipologia; il grafico tenderà ad assomigliare a quello per il 2020 (riportato di seguito).

DISTRIBUZIONE NELL'ANNO 2020



Infatti, sebbene i dati aggregati siano ancora in equilibrio, guardando all'anno di riferimento (2020) si nota come la Liquidazione del patrimonio sia attualmente la procedura più utilizzata.

STATO DELLE PROCEDURE



Nell'anno di riferimento, 31 casi sono giunti ad una definizione (25%). Restano pendenti 92 casi (75%).

ESITI DELLE PROCEDURE



Dei 31 casi definiti nel 2020, 11 si sono chiusi in Tribunale (35% - di cui 6 hanno ricevuto l'omologazione e 5 sono pendenti); 20 si sono chiusi invece per rinuncia o archiviazione.

Grazie!

Per saperne di più
contattaci

www.camera-arbitrale.it

Tel. +39 02 8515.4670

Milano: Via Meravigli 7

Altre sedi collegate: clicca [qui](#)

occ@mi.camcom.it

carlo.giordano@mi.camcom.it

claudia.pagani@mi.camcom.it

alessandra.pagliano@mi.camcom.it

Per restare sempre aggiornato,
iscriviti alla nostra [newsletter!](#)

Ci trovi anche su



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

